



Confartigianato



Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste

Confartigianato ha ottenuto importanti modifiche migliorative del Decreto Legge n. 127/2021, che estende l'ambito applicativo del green pass ai luoghi di lavoro.

E' stato infatti approvato, con una riformulazione, un emendamento promosso dalla Confederazione in tema verifica del green pass, prevedendo che i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. In tal modo i lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

L'emendamento consente quindi di semplificare e razionalizzare i controlli da parte dei datori di lavoro assicurando la continuità dell'attività d'impresa senza la necessità di controlli quotidiani che graverebbero sull'organizzazione aziendale. La modifica, inoltre, contribuisce a risolvere anche un altro aspetto problematico della verifica del green pass, che si verifica ogni qual volta, per l'organizzazione aziendale o la specifica attività di impresa, i lavoratori svolgono prestazioni in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro.

La seconda importante novità riguarda i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di 15 addetti. Il contratto di sostituzione del dipendente senza green pass potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come disposto ora, purché entro il 31 dicembre (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto, e i rinnovi, hanno sempre durata massima di dieci giorni, ma ora è stato precisato che si tratta di giorni lavorativi. Durante il contratto di sostituzione, il dipendente senza green pass è sospeso e non rientra in servizio nemmeno se ottiene un certificato verde.

Resta in servizio, invece, il lavoratore a cui il green pass scade durante l'orario di lavoro solo per concludere il turno.

Confermati gli obblighi di verifica a carico dei datori di lavoro, ma per quanto riguarda i somministrati, è stato precisato che questi incombono solo sull'utilizzatore, mentre il somministratore deve informare i lavoratori degli obblighi relativi al green pass. La mancata informazione comporta la sanzione da 400 a 1.000 euro, come nel caso di non effettuazione dei controlli.

Varia da 600 a 1.500 euro, invece, la sanzione a carico del lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass.

Si allega il testo coordinato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)